



**Circolare Studio Prot. N° 11/23 del 01/12/2023**

GC/lb

Monza, 01/12/2023

A Tutti i Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto:** Forfettari 2024: novità per il nuovo anno

**Riferimenti:** Circolare AdE n.9 del 10/04/2019; Art.1, L.190/2014; decisione n. 2021/2251 del Consiglio Europeo; Circolare Studio Prot. n.9/2022

Con la presente circolare richiamiamo l'attenzione sulle novità introdotte nella legge di Bilancio 2023 in tema di regime forfettario.

**NOVITA' DAL 01/01/2024 – FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Il 31 dicembre prossimo segna la scadenza dell'ultima delle esenzioni previste in materia di fatturazione elettronica, che consentiva ai forfettari di utilizzare fatture cartacee. Anche per tale categoria di contribuenti quindi, **da gennaio 2024, sarà necessario adottare la fatturazione elettronica per certificare le transazioni (emissione fatture e corrispettivi).**

Con l'introduzione del nuovo obbligo le regole fiscali sull'IVA non cambiano. Chi applica il regime forfettario **non addebita l'IVA in fattura ai clienti, non la detrae sugli acquisti e non liquida l'imposta, né la versa.**

Tali soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il Sistema di Interscambio utilizzando il **codice natura N2.2** (operazioni "non soggette – altri casi") secondo regole e tempistiche già in uso dal 2019 per emissione (entro 12 giorni dalla data fattura, anche se il dodicesimo giorno è festivo), trasmissione e conservazione sostitutiva a norma.

Per quanto riguarda invece i **medici** (e in generale tutti quei professionisti in regime forfettario che effettuano prestazioni sanitarie), essi sono esonerati dall'obbligo di emissione di fattura elettronica a fronte di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di privati, in quanto sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La fattura elettronica sarà **obbligatoria** solo per prestazioni effettuate nei confronti di assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti ecc.

L'imposta di bollo di 2,00 euro dovrà essere applicata su tutte le fatture il cui imponibile supera la soglia di 77,47 euro e dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica con versamento trimestrale tramite modello F24, salva la possibilità di cumulare i primi due trimestri solari con il terzo, se la somma è inferiore a 250,00 euro.



## MODALITA' OPERATIVE

### Come predisporre le fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, tramite il proprio sito, un software gratuito che consente di compilare le fatture elettroniche creando il file XML da trasmettere. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area riservata, tramite SPID, ed accedendo poi al portale "Fatture e corrispettivi". Da tale portale sarà possibile predisporre online le fatture elettroniche da inviare successivamente allo SdI. In alternativa sono disponibili sul mercato altri software di compilazione ed emissione delle fatture elettroniche.

### Regime forfettario: operazioni estere

Si osservi che tale la modifica trascina automatici effetti (e con la stessa decorrenza) sull'onere di **trasmettere telematicamente** (dal 01.01.2024 con le stesse modalità tecniche della fattura elettronica) i dati relativi alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi **effettuate e ricevute** verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni di acquisto da operatori esteri, dovrà essere effettuata **l'integrazione o l'autofattura**, utilizzando i tipi documento **TD17, TD18 e TD19**, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. Si ricorda che, secondo le vigenti semplificazioni relative al regime forfettario in tema di operazioni estere, l'integrazione dovrà essere effettuata per gli acquisti di beni intracomunitari (nel caso in cui nell'anno precedente o nell'anno in corso sia stato superato il limite di acquisti intracomunitari di 10.000,00 euro) e per le fatture di servizi ricevuti da operatori intracomunitari, mentre l'autofattura andrà effettuata in caso di fatture di servizi ricevuti da operatori extracomunitari. **Per tali motivi si invitano i Clienti a valutare con attenzione l'acquisto di beni da fornitori esteri con richiesta di emissione fattura intestata alla partita iva.**

## REQUISITI DEL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario, sostitutivo all'Irpef, è riservato solo ai **contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria** (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, punto 2.2).

Di seguito si ricordano i tratti salienti del regime forfettario:

Il contribuente, **per accedere** al regime in oggetto, facendo riferimento all'anno precedente, deve verificare di:

- non aver conseguito **ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d'anno), **superiori a 85.000 euro**;
- non aver sostenuto **spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori.**



Si escludono:

- dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art.67 co.1 lett. i) e l) del TUIR;
- dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale;

Periodo di riferimento verifica requisiti oggettivi (o di accesso)

- chi è già in attività: dati dell'anno precedente
- chi inizia una nuova attività: dati presunti dell'anno in corso

Tra le principali **cause di esclusione** segnaliamo la seguente: i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 € (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

L'art. 1, c. 71 L.190/2014 prevede che il regime forfettario **cessa di avere applicazione** a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni per l'accesso o si verifica una causa di esclusione. A tale comma la legge di Bilancio 2023 aggiunge un altro periodo, ove è previsto che il **regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti siano superiori a 100.000 euro**. In siffatta ipotesi è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

*De Alexandris Associati*